

Legge regionale 23 gennaio 1978 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

**Modifiche ed integrazioni all' art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.**

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

**1** L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

**Art. 1**

(1)

Al primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << programmi provinciali >> sono sostituite con quelle << programmi provinciali e/o regionali >>.

Note:

**1** L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

**Art. 2**

(1)

Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, viene sostituito dai seguenti:

<<Si considerano " ad integrazione degli interventi statali" tutte le sovvenzioni comunque destinate all' attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o

soltanto parzialmente finanziati, ivi compresi gli indennizzi agli allevatori per l'abbattimento degli animali infetti, per la distruzione di animali e di materiali contaminati e per risarcimento dei danni economici comunque derivanti dall'attuazione dei programmi suddetti. I casi previsti e le misure degli indennizzi precitati, saranno stabiliti dai programmi d'intervento, secondo le varie specie e malattie degli animali.

Salvo che per la tubercolosi bovina e per la brucellosi bovina, ovina e caprina, nella formulazione dei programmi precitati si prescinde dal parere delle Commissioni provinciali, di risanamento di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Note:

**1** L'abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall'articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

### **Art. 3**

(1)

Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano a tutte le pratiche già istruite o definite.

Note:

**1** L'abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall'articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

### **Art. 4**

(1)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

**1** L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).